



# **HARD BREXIT**

# **PROBLEMATICHE DOGANALI**

## **Confindustria Firenze**

**14 MARZO 2019**



## SINTESI GENERALE

### Acquisti e Cessioni IT-GB

Totale Dettagli Sezione 1	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Acquisti di beni	861.924	932.564	704.863	2.499.351
Cessioni di beni	1.497.708	1.564.486	1.613.051	4.675.245
<b>Totale</b>	<b>2.359.632</b>	<b>2.497.050</b>	<b>2.317.914</b>	<b>7.174.596</b>


Totale Ammontare Sezione 1	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Acquisti di beni	12.736.457.742	13.232.152.234	14.549.418.435	40.518.028.411
Cessione di beni	24.665.165.987	25.477.291.018	25.759.253.118	75.901.710.123
<b>Totale merce</b>	<b>37.401.623.729</b>	<b>38.709.443.252</b>	<b>40.308.671.553</b>	<b>154.639.738.534</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)



# SINTESI GENERALE

Acquisti e Cessioni IT-GB – Ammontare €



(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

# Acquisti di beni

Dettaglio Merce – Anno 2018

Tipologia	Ammontare €	% su totale
<b>87 - Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori</b>	<b>2.165.934.916</b>	<b>14,9%</b>
<b>27 - Combustibili minerali</b>	<b>1.913.096.421</b>	<b>13,1%</b>
<b>90 -Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia e medico chirurgici</b>	<b>1.574.589.262</b>	<b>10,8%</b>
<b>84 -Apparecchi e congegni meccanici</b>	1.276.820.788	8,8%
<b>30 - Prodotti farmaceutici</b>	1.006.410.465	6,9%
<b>85 - Apparecchi e materiale elettrico</b>	942.145.573	6,5%
<b>39 - Materie plastiche</b>	415.707.356	2,9%
<b>40 - Gomma e lavori di gomma</b>	337.244.516	2,3%
<b>72 - Ghisa, ferro e acciaio</b>	272.463.861	1,9%
<b>38 - Prodotti vari delle industrie chimiche</b>	272.125.679	1,9%
<b>88 - Materiale per navigazione aerea</b>	261.428.274	1,8%
<b>29 - Prodotti chimici organici</b>	199.306.956	1,4%
<b>62 - Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)</b>	187.596.128	1,3%
<b>Altre merci</b>	3.724.548.240	25,6%
<b>Di cui Settore agro alimentare</b>	711.065.159	4,89%
<b>Totale generale</b>	<b>14.549.418.435</b>	<b>100,0%</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

# Acquisti di beni

## Dettaglio Settore Agroalimentare – Anno 2018

Capitoli	Ammontare (€)	% su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici	119.453.741	16,8%
Pesci e crostacei	106.463.739	15,0%
Latte e derivati, uova	89.289.286	12,6%
Carni	70.518.500	9,9%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	60.631.239	8,5%
Preparazioni alimentari diverse	50.496.968	7,1%
Zuccheri	32.772.071	4,6%
Caffè, tè e spezie	30.735.921	4,3%
Grassi e oli animali o vegetali	28.532.681	4,0%
Residui e cascami delle industrie alimentari	25.766.617	3,6%
Frutta	16.455.060	2,3%
Preparazioni di carne o di pesce	15.375.981	2,2%
Ortaggi e legumi	14.852.963	2,1%
Cereali	8.206.474	1,2%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	7.426.654	1,0%
Altri prodotti di origine animale	6.658.011	0,9%
Animali vivi	5.753.891	0,8%
Tabacchi	5.230.148	0,7%
Cacao	4.573.449	0,6%
Gomme, resine ed estratti vegetali	4.266.899	0,6%
Prodotti della macinazione	3.880.285	0,5%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	3.115.914	0,4%
Piante vive	532.828	0,1%
Altri prodotti di origine vegetale	75.839	0,0%
<b>Totale Settore agroalimentare</b>	<b>711.065.159</b>	<b>100,0%</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

# Cessione di beni

Dettaglio Merce – Anno 2018

Tipologia	Ammontare €	% su totale
<b>84 - Apparecchi e congegni meccanici</b>	<b>3.891.295.665</b>	<b>15,1%</b>
<b>87 - Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori</b>	<b>2.575.571.726</b>	<b>10,0%</b>
85 - Apparecchi e materiale elettrico	1.297.590.794	5,0%
30 - Prodotti farmaceutici	1.207.344.941	4,7%
22 - Bevande, liquidi alcolici	1.098.110.511	4,3%
94 - Mobili, apparecchi per l'illuminazione	1.088.132.926	4,2%
27 - Combustibili minerali	1.039.479.670	4,0%
62 - Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)	854.711.916	3,3%
39 - Materie plastiche	803.967.152	3,1%
40 - Gomma e lavori di gomma	742.596.449	2,9%
61 - Abbigliamento (a maglia)	729.750.908	2,8%
73 - Lavori di ghisa, ferro o acciaio	697.124.449	2,7%
64 - Calzature	652.760.803	2,5%
Altre merci	9.080.815.208	35,3%
<b>Di cui Settore agro alimentare</b>	<b>3.449.733.368</b>	<b>13,4%</b>
<b>Totale generale</b>	<b>25.759.253.118</b>	<b>100,0%</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

# Cessioni di beni

Dettaglio Settore Agroalimentare – Anno 2018

Capitoli	Ammontare (€)	% su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici	1.098.110.511	31,8%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	479.053.375	13,9%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	425.097.031	12,3%
Latte e derivati, uova	274.436.585	8,0%
Preparazioni alimentari diverse	214.306.927	6,2%
Frutta	150.572.216	4,4%
Carni	136.036.662	3,9%
Cacao	120.775.855	3,5%
Ortaggi e legumi	96.104.992	2,8%
Preparazioni di carne o di pesce	88.083.135	2,6%
Grassi e oli animali o vegetali	80.138.220	2,3%
Caffè, tè e spezie	78.963.646	2,3%
Cereali	55.011.830	1,6%
Piante vive	39.088.077	1,1%
Prodotti della macinazione	26.035.428	0,8%
Residui e cascami delle industrie alimentari	24.019.851	0,7%
Zuccheri	19.948.502	0,6%
Tabacchi	13.925.571	0,4%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	12.885.544	0,4%
Gomme, resine ed estratti vegetali	8.272.838	0,2%
Animali vivi	3.848.393	0,1%
Pesci e crostacei	3.835.131	0,1%
<b>Totale Settore agroalimentare</b>	<b>3.449.733.368</b>	<b>100,0%</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

## Acquisti di beni

Dettaglio Regioni – Anno 2018

Regioni	Totale Dettagli	% su totale dettaglio	Ammontare (€)
SARDEGNA	3.250	0,5%	18.558.531
SICILIA	10.043	1,4%	158.989.766
ABRUZZO	7.168	1,0%	103.903.838
<b>LAZIO</b>	40.358	5,7%	<b>1.784.899.441</b>
MARCHE	11.901	1,7%	203.684.150
MOLISE	597	0,1%	11.047.388
<b>TOSCANA</b>	40.013	5,7%	<b>1.512.493.243</b>
UMBRIA	5.469	0,8%	145.975.691
BASILICATA	1.018	0,1%	30.872.968
CALABRIA	2.176	0,3%	8.705.764
CAMPANIA	23.867	3,4%	282.945.339
PUGLIA	12.289	1,7%	73.094.010
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	141.278	20,0%	<b>1.600.355.085</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	12.077	1,7%	135.468.162
LIGURIA	14.384	2,0%	318.154.120
<b>LOMBARDIA</b>	241.291	34,2%	<b>6.274.118.685</b>
<b>PIEMONTE</b>	52.227	7,4%	<b>1.031.397.300</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	10.495	1,5%	132.467.661
VALLE D AOSTA	411	0,1%	9.849.754
VENETO	74.551	10,6%	712.437.540
<b>Totale</b>	<b>704.863</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.549.418.435</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)



## Cessione di beni

Dettaglio Regioni – Anno 2018

Regioni	Totale Dettagli	% su totale dettaglio	Ammontare (€)
SARDEGNA	1.597	0,1%	209.892.167
SICILIA	7.720	0,5%	372.099.883
ABRUZZO	12.177	0,8%	673.832.568
<b>LAZIO</b>	21.792	1,4%	<b>1.212.207.711</b>
MARCHE	41.421	2,6%	562.222.436
MOLISE	972	0,1%	23.441.412
<b>TOSCANA</b>	157.567	9,8%	<b>1.843.854.949</b>
UMBRIA	14.436	0,9%	204.927.965
BASILICATA	2.200	0,1%	316.961.328
CALABRIA	1.458	0,1%	27.386.963
CAMPANIA	29.902	1,9%	908.644.808
PUGLIA	21.718	1,3%	515.997.023
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	373.756	23,2%	<b>4.457.254.951</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	38.374	2,4%	789.457.188
LIGURIA	13.629	0,8%	203.463.176
<b>LOMBARDIA</b>	376.811	23,4%	<b>5.914.278.301</b>
<b>PIEMONTE</b>	134.149	8,3%	<b>3.217.304.336</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	16.370	1,0%	468.292.019
VALLE D AOSTA	406	0,0%	23.635.038
<b>VENETO</b>	346.594	21,5%	<b>3.814.098.895</b>
<b>Totale</b>	<b>1.613.051</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.759.253.118</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

## Volume e platea dei traffici merci e dei passeggeri IT/UK

- 1) **cessioni intracomunitarie** verso UK: oltre 1,6 mln di transazioni nel 2018;
- 2) **acquisti intracomunitari** da UK: circa 700.000 transazioni nel 2018;
- 3) UK è il 5° paese destinatario delle «**esportazioni**» italiane (più di 25 mld nel 2018) e il 10° per quanto riguarda le «**importazioni**» (circa 14,5 mld nel 2018);
- 5) stima (a dati costanti) dell'incremento delle dichiarazioni doganali in caso di no deal: **esportazioni + 15%** circa e **importazioni + 20%** circa;
- 6) I viaggiatori da/per UK in arrivo/partenza negli spazi aeroportuali italiani sono stati circa **15 mln nel 2017 (28 mln totale viaggiatori extra-UE nel 2018)**

## Traffici commerciali da e per la GB

Operatori economici nazionali che hanno effettuato cessioni e/o acquisti di beni a/da GB nel 2017: n. 117.381

di questi 67.914 hanno effettuato esportazioni e/o importazioni di beni a/da paesi extra UE.

Circa il 42% dei soggetti non ha dimestichezza/familiarità con le operazioni doganali di import/export

Fonte: dati elenchi intrastat anno 2017 e archivio dichiarazioni doganali anno 2017 - data di elaborazione 23/11/2018



## TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici. Essi non saranno tenuti agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.



## TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

*Focus: gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi una doppia imposizione*

## EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

## REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

*Focus:* gli Uffici delle Dogane possono già rilasciare i codici EORI al ricorrere dei presupposti

# AUTORIZZAZIONI ALLA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE – CGU (scheda 1/2)

Ai sensi degli articoli da 89 a 98 del Codice doganale della UE, per le obbligazioni doganali sorte e che possono sorgere, le autorità doganali chiedono la prestazione di una garanzia e, nei casi in cui le obbligazioni siano relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, rilasciano una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale denominata CGU.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dalla UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate:

- ✓ dalle Autorità del Regno Unito;
- ✓ da questa Agenzia a soggetti UK, non essendo quest'ultimi più operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.

## AUTORIZZAZIONI CGU (scheda 2/2)

L'operatore economico che, a seguito del recesso del Regno Unito, intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la necessità/opportunità di chiedere al più presto l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale - o l'aggiornamento di quella in suo possesso - necessaria a garanzia delle obbligazioni per:

- pagamento differito dei diritti doganali dovuti all'importazione di merce UK;
- assegnazione di merci UK, al loro arrivo nella UE, ad un regime sospensivo (es. deposito doganale);
- preventiva introduzione di merci UK in luogo approvato o in un magazzino/recinto di temporanea custodia.

# POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 1/4)

In caso di *no deal*, viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Relativamente alle polizze/fideiussioni per obbligazioni sorte o che possono sorgere (ai sensi del CDU), considerata l'obbligatorietà di stabilimento nella UE del fideiussore, disposta dall'art. 94 del CDU, le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK :

- **restano valide** a copertura delle sole operazioni iniziate **prima del recesso**;
- **devono essere aggiornate** per le obbligazioni iniziate **dopo il recesso**.

# POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 2/4)

## MODALITA' AGGIORNAMENTO:

- se l'ente garante UK **ha stabilito una nuova sede nella UE**, l'operatore può presentare un'appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante UK **non ha stabilito una nuova sede nella UE**, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.



# POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 3/4)

Relativamente alle polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK per obbligazioni **non** rientranti nell'ambito di applicazione del Codice doganale della UE, è in corso un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario interessato.

# POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 4/4)

Focus: gli operatori economici sono invitati a **verificare** l'eventuale possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Agenzia per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede in UK, al fine di conformarsi in tempo utile alla possibile necessità di un loro aggiornamento.

In assenza di valido documento di garanzia non sarà possibile svolgere operazioni doganali che coinvolgano merce proveniente da UK e connesse autorizzazioni a procedure/regimi.

## ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446

## IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).

## TRANSITO

L'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

## DEPOSITO

Dal 30 marzo 2019, i titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza che esse siano soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e/o alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

## REGIMI DI PERFEZIONAMENTO

Dopo la data del recesso, per poter sottoporre a lavorazione in Italia merci provenienti da UK in regime di perfezionamento attivo, è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.211 del Reg.to UE n.952/2013.

Dal 30 marzo 2019, per poter inviare merci in lavorazione in UK in regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

## MERCI VINCOLATE AI REGIMI SPECIALI IN UK

Le procedure riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che prima della data del recesso si trovano in UK dovranno essere appurate (riesportazione, vincolo ad un'altra procedura ecc.) prima di tale data al fine di non essere considerate merci terze, e non più vincolate a tali regimi, all'atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 29 marzo 2019.

Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide nell'Unione a tale data. I prodotti trasformati, ottenuti in regime di perfezionamento passivo sulla base di un'autorizzazione rilasciata da UK, se verranno reintrodotti nel territorio dell'Unione dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno usufruire dei benefici propri del regime.



## IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall'Italia per l'UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Focus: acquisire informazioni circa disposizioni britanniche per le merci spedite da/verso UK



# INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI GIA' RILASCIATE

**Reg UE 952/2013- Art.33**

A decorrere dal 30 marzo 2019:

- le decisioni ITV già rilasciate dall'autorità doganale britannica non saranno più valide nell'UE e verranno rimosse dal database ITV a cura della Commissione;
- non verranno più accettate istanze da richiedenti con codice EORI del Regno Unito;
- non daranno luogo a decisioni le istanze di ITV già presentate alle autorità doganali inglesi o presentate alle autorità doganali dell'UE da richiedenti con codice EORI rilasciato dal Regno Unito.

*Focus:* nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK



# GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

**Reg.UE 2447/2015 artt. da 49 a 54 <sup>(1/3)</sup>**

Dal 30 marzo 2019, le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali UK non possono beneficiare dei contingenti tariffari UE.

Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell'UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione UE nell'assegnazione dell'Unione, unitamente alle richieste di prelievo degli altri Stati membri, se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.

Se le autorità doganali UK avranno trasmesso alla Commissione richieste valide, la Commissione assegnerà i quantitativi a norma dell'Art.51, par.2 del Reg. (UE) 2015/2447 e comunicherà gli importi assegnati ad UK.

Dalla data del recesso il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA.



# GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg.UE 2447/2015 artt. da 49 a 54 <sup>(3/3)</sup>

Analoga situazione si ritrova per i titoli/licenze rilasciati dalle competenti Autorità governative della UE (per l'Italia il MISE) e del Regno Unito, per la gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, che non potranno essere utilizzati dopo il 29 marzo 2019.

La Commissione UE provvederà all'adeguamento dei contingenti UE con appositi Regolamenti per tenere conto della descritta situazione (es. il recente Reg.to UE 2019/216, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio).

Focus: ulteriori novità al riguardo verranno tempestivamente comunicate da questa Agenzia

## L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

- In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale
- Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine
- Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda



## L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/PAESI TERZI

Occorrerà riesaminare il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

## **INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL'ORIGINE GIÀ RILASCIATE**

Le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a partire dalla data del recesso, in quanto tali autorità non saranno più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.

Uguualmente le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE ai titolari di numeri EORI UK non saranno più valide alla data del recesso. Tali titolari di decisioni IVO avranno la possibilità di registrarsi presso le autorità doganali degli Stati membri per ottenere un numero EORI valido e potranno così richiedere una nuova decisione IVO nell'UE.



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Per la disciplina della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nel territorio dell'Unione Europea l'attuale quadro normativo di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recate dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, integralmente recepite dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle Accise (TUA).

La modalità di trasferimento di tali prodotti può avvenire tramite:

- Circolazione in regime sospensivo da accisa
- Trasferimento di prodotti già immessi in consumo



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

## Circolazione in regime sospensivo da accisa di prodotti da e verso altro Stato Membro

- Da: Deposito Fiscale o Speditore Registrato
- A: Deposito Fiscale o Destinatario Registrato
- Emissione e-AD che reca la chiara identificazione dell'ARC
- Nota di ricevimento attesta la conclusione della circolazione



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

## Trasferimento verso l'Italia di prodotti immessi in consumo in un altro Stato Membro

- Operatori nazionali: Esercenti Deposito Fiscale o Destinatari Registrati
- Presentazione dichiarazione
- Prestazione della cauzione
- Circolazione scortata dal DAS
- Pagamento Accisa



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

## Trasferimento verso altro Paese Membro di prodotti immessi in consumo in Italia

- Cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nello Stato Membro di destinazione
- Presentazione dichiarazione ai fini del rimborso
- Emissione DAS
- Rimborso alla ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

## Esportazione di prodotti in regime sospensivo da accisa verso il Regno Unito

- Uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell'Unione Europea verso un Paese Terzo
- Dichiarazione Doganale
- Emissione di e-AD
- Chiusura operazione per effetto del visto uscire dell'ufficio doganale ed emissione della nota di esportazione

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

## Movimentazione verso l'Italia di prodotti dal Regno Unito

- Introduzione nel territorio dell'Unione Europea di prodotti non unionali
- Ipotesi a):
  - immissione in libera pratica con presentazione della dichiarazione all'Ufficio doganale di ingresso (in altro SM o in Italia)
  - Emissione dell'e-AD ad opera di uno speditore registrato
  - Circolazione in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale o un destinatario registrato
  - Presa in consegna da parte del destinatario nazionale
- Ipotesi b):
  - Importazione in Italia
  - Immissione in consumo con pagamento dell'accisa
  - Trasferimento a destino con DAS ove prevista l'emissione



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

## Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa in Italia verso il Regno Unito

- Regime di esportazione
- Ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro
- Emissione DAS
- Rimborso dell'accisa

## Le semplificazioni all'esportazione in relazione alle prove dell'origine preferenziale

Per gli esportatori che debbano attestare l'origine preferenziale delle proprie merci il Codice doganale dell'Unione (e gli accordi commerciali) prevedono delle modalità semplificate per il rilascio della prova dell'origine

Tali semplificazioni consistono nella possibilità per l'esportatore di dichiarare autonomamente l'origine delle merci e, con l'introduzione del sistema degli esportatori registrati REX, nella facilità con cui ottenere il numero di registrazione che servirà appunto al rilascio della dichiarazione di origine

## Le prove dell'origine

Come può essere provata l'origine preferenziale delle merci:

- Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED
- Certificato di origine FORM-A (SPG) progressivamente sostituito
- Dichiarazione su fattura/Dichiarazione di origine

## La dichiarazione su fattura/dichiarazione di origine

La dichiarazione su fattura è la forma più semplice con cui può essere attestata l'origine della merce perché supera la necessità di procurarsi un documento *ad hoc*

Il testo della dichiarazione è stabilito negli accordi commerciali

La dichiarazione può essere rilasciata non necessariamente sulla fattura ma anche, in alternativa, su qualsiasi documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (dichiarazione di origine)

## Chi può rilasciare la dichiarazione di origine

- L'esportatore autorizzato
- L'esportatore registrato
- Qualunque esportatore se il valore della spedizione non è superiore ad euro 6.000

## L'esportatore autorizzato

- Deve richiedere un'autorizzazione che viene rilasciata dagli Uffici delle Dogane alle condizioni fissate negli accordi (accertamento del carattere originario delle merci).
- L'autorizzazione viene richiesta nell'ambito di uno specifico accordo.
- Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato nella dichiarazione di origine.

## L'esportatore registrato e il sistema REX

- L'esportatore registrato è colui che è munito di un numero di registrazione nel sistema REX (entrato in esercizio nel 2017), che va riportato nella dichiarazione di origine
- La registrazione nel sistema REX è utilizzabile in ambito SPG e negli accordi di Libero scambio che ne prevedano l'utilizzo: ad oggi solo l'accordo UE-Canada e l'accordo UE-Giappone
- Il numero di registrazione è unico e non è vincolato ad uno specifico accordo
- La registrazione viene richiesta dall'esportatore all'Ufficio delle Dogane competente, che la rilascia "senza indugio" (art. 80 par. 2 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015), a fronte del controllo di regolarità formale dell'istanza
- Nel chiedere la registrazione al sistema REX deve essere data una *descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)*

## I vantaggi del sistema REX

- Nel percorso verso la semplificazione delle prove di origine il sistema REX segna una tappa importante
- La registrazione avviene a richiesta dell'esportatore, sulla base di un mero controllo formale dell'istanza
- Le informazioni da indicare nella richiesta riguardano pochi elementi relativi al soggetto richiedente ed ai prodotti che si intende esportare
- Il controllo al momento della registrazione è di carattere formale
- Il numero di registrazione nel sistema REX è unico e vale sia nell'ambito dell'SPG che nell'ambito degli accordi che lo prevedono

## ESPORTATORI AUTORIZZATI

A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non saranno più valide nell'UE. Ugualmente non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorizzazioni già emesse dovranno comunque essere riesaminate in presenza di contenuti afferenti al Regno Unito (materiali o trasformazioni ivi eseguite), per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

## ESPORTATORI REGISTRATI

A decorrere dalla data del recesso, la registrazione da parte delle autorità doganali UK degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX non sarà più valida nell'UE. Ugualmente non saranno più valide nell'UE le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato gli esportatori e rispeditori stabiliti nell'UE dovrebbero revocare la registrazione qualora l'esportatore non soddisfi più le condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

## AEO

A decorrere dal 30 marzo 2019:

- tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall'Autorità doganale britannica saranno revocate automaticamente;
- le eventuali istanze accettate dall'Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.



## ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO AEO

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d.MRA) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.



## TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) 608/2013 – ISTANZE GIA' ESISTENTI

A partire dal 30 marzo 2019, le **decisioni di accoglimento** delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento di istanze unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **decisioni accoglimento di istanze unionali** valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.



## TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) 608/2013 - NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove **domande di intervento unionali** all'Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le **domande di intervento unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **domande di tutela** in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza – DCLPD.

Maggiori informazioni <https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione>



## INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a:

[adm.infobrexit@adm.gov.it](mailto:adm.infobrexit@adm.gov.it).

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Inoltre, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su:

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

## LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en): per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE
- [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/index\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en):
  - per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>:
  - per gli aspetti relativi al commercio estero.

## LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/brexit\\_checklist\\_for\\_traders\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en) : per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit
- [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/uk-withdrawal-it](https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it) : per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit

## LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>



## LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE REGNO UNITO

- [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga\\_20180022\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf)

# Grazie per l'attenzione.



## ***Dr. Alberto Siniscalchi***

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria*

*Ufficio del Direttore*

*Punto Nazionale di Contatto C-TPAT*

*Via G.B. Foggini, 18 - 50142 Firenze- Italy*

*Tel. uff. +39 055 7366225 Voip 269 225 cell. +39 3356122349 fax +39 055 7324977*

[alberto.siniscalchi@adm.gov.it](mailto:alberto.siniscalchi@adm.gov.it)